

Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata
62020 P.zza S.Marco,1 ☎ 0733907153 ☎ 0733907359 P.Iva 00243720430

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA NUMERO 34 del 28-11-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI PER LA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA DEL CONSORZIO COSMARI E LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' CONTROLLATA SINTEGRA SPA.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione,che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 23.04.1995 in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

|-----

TONDI EMANUELE	P	CARUCCI MICHELE	P
ROSELLI LEONARDO	P	FATTINNANZI GIAN-LUCA	P
MICUCCI MASSIMILIANO	P	PIETRANGELI GIULIANO	P
TARULLO DANIELA	P	NARDI KATIUSCIA	A
MARINOZZI VALENTINO	P	CIRILLI CHIARA	A
SALVATORI MAURO	A		

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n. [3] Presenti n. [8] Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. SERAFINI GIULIANA

Assume la presidenza il Sig. TONDI EMANUELE

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

TARULLO DANIELA MARINOZZI VALENTINO CARUCCI MICHELE Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile; ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000

HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Camporotondo di Fiastrone partecipa al COSMARI Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti, che, già, costituito con decreto prefettizio n. 3752 del 20/10/1976, è stato successivamente trasformato in data 01/03/2003 nell'odierno Consorzio in forza della ex L.R. 28/1999;
- che il COSMARI ha lo scopo di organizzare, di realizzare e di gestire, ovvero di affidare ad un unico soggetto, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti, per conto degli enti locali ricadenti nel Bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata;
- che il COSMARI negli anni ha progressivamente realizzato l'impiantistica in grado di trattare secondo le normative di legge tutti i rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio provinciale, ed ha attivato i servizi di raccolta degli stessi rifiuti sul territorio, attuando sistemi innovativi di raccolta differenziata spinta, tanto da portare il bacino provinciale di riferimento a risultati eccellenti a livello nazionale, sia per la percentuale di raccolta differenziata che per l'impiantistica finalizzata al massimo recupero dei materiali dai rifiuti raccolti;
- che il COSMARI ha in questi anni attuato una politica di unificazione delle gestioni e delle società di gestione di tali servizi, prima con l'assunzione del 100% delle azioni della controllata Sintegra S.p.A., a cui aveva affidato gran parte dei servizi di raccolta dei rifiuti, e, recentemente, con l'acquisizione del ramo d'azienda SMEA S.p.A., per cui oggi il consorzio controlla e gestisce l'intero servizio integrato dei rifiuti solidi urbani nell'ATO N. 3 di Macerata;
- che, in attuazione della L.R. Marche N. 24/2009, come integrata e modificata dalla L.R. n. 18/2011, i comuni della Provincia di Macerata hanno costituito con convenzione l'A.T.A. in data 05/04/2013, soggetto deputato alla programmazione del servizio integrato sul territorio di riferimento;
- che con deliberazione A.G. del COSMARI n. 9 del 28/10/2013, lo stesso consorzio ha approvato il Regolamento sulle modalità di esercizio del "Controllo Analogo" sulla società *in house providing* che risulterà dalla trasformazione societaria del consorzio, atto propedeutico all'affidamento del servizio in house da parte dell'ATA;
- che in data 31/10/2013 l'A.T.A., a seguito di quanto sopra e della creazione del soggetto unico di gestione in capo al COSMARI per l'intero Ambito, ha deciso l'affidamento allo stesso soggetto, in via di trasformazione in società di capitali, della gestione integrata del servizio dei rifiuti nell'ATO 3 Macerata, per il periodo di anni 15, con decorrenza 01/03/2014;
- che in data 28/02/2014 tra il Presidente dell'A.T.A. e il Presidente COSMARI è stato stipulato il relativo contratto di servizio;

RILEVATO:

• che con deliberazione n. 9 del 28/10/2013, l'Assemblea Generale del COSMARI ha approvato il "Regolamento sulle modalità di esercizio del "controllo analogo" e ha conferito mandato al Consiglio di Amministrazione di COSMARI, nella persona del suo Presidente, affinché ponga in essere con i più ampi poteri tutti gli atti necessari ed indispensabili diretti all'iter di trasformazione del Consorzio nella forma di

Società di capitali-nello specifico società a responsabilità limitata e con modalità compatibili per il legittimo affidamento in *house providing*, dando seguito, ove necessario, a tutti gli adempimenti propedeutici e conseguenti alle operazioni stesse, stabilendo fin da ora che la ripartizione delle quote dovrà avvenire sulla base dei capitali già conferiti dai comuni soci al Consorzio Volontario prima e al Consorzio Obbligatorio successivamente;

- che a seguito della nomina del nuovo C.d.A. del COSMARI, avvenuta con deliberazione A.G. n. 13 del 16/12/2013, fu approvato il programma amministrativo in cui si definivano i percorsi per l'attuazione delle indicazioni di cui sopra, ed in particolare la:
 - Trasformazione del COSMARI in società di capitali (srl);
 - Definitiva acquisizione del ramo d'azienda Smea (perfezionato il 03/01/2014);
 - Realizzazione del nuovo assetto di governance mediante due società: COSMARI srl e Sintegra S.p.A., con ruoli e servizi distinti, pur nell'attivazione di tutte le possibili economie di scala;
- che a seguito dei mutati scenari nazionali, soprattutto in riferimento alle manifestate esigenze del Governo del paese di attuare una drastica riduzione del numero delle società partecipate dai comuni ai fini dell'espletamento dei servizi, per un effettivo contenimento della spesa pubblica, negli incontri di approfondimento in vista dell'adozione della presente deliberazione, i rappresentanti dei Comuni hanno espresso l'indirizzo di rivedere il programma iniziale di assetto societario, puntando alla realizzazione di un'unica società di capitali, con accorpamento nella stessa della società Sintegra S.p.A.;
- che a tal fine sono stati redatti la bozza di Statuto della nuova società srl, denominata COSMARI S.r.l., la relazione programmatica del programma di ristrutturazione societaria, nonché il presente schema di deliberazione da assumere da parte dei vari Consigli Comunali;
- che si è appalesata anche la necessità di apportare una contestuale variazione al Regolamento sul Controllo Analogo, come sopra indicato;
- che il Comune di Camporotondo di Fiastrone intende partecipare alla società COSMARI S.r.l., derivante dalla trasformazione dell'odierno COSMARI Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti;
- che il Comune di Camporotondo di Fiastrone prende atto dell'avvenuto affidamento da parte dell'ATA al COSMARI, in via di trasformazione in società di capitali, del contratto di servizio per i servizi ivi indicati relativamente a questo comune, comunque rientranti nella convenzione di costituzione dell'A.T.A ed indicati negli atti elaborati ai sensi della L.R. n. 24/2009 e successiva integrazione n. 18/2011;
- che il Comune di Camporotondo di Fiastrone intende riservarsi di affidare con successivo atto alla Società COSMARI S.r.l. le attività di supporto all'accertamento, liquidazione e riscossione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti (ancora in fase di definizione);
- che il Comune di Camporotondo di Fiastrone intende, inoltre, riservarsi di affidare alla stessa società eventuali ulteriori servizi rientranti nell'oggetto sociale della medesima, nel rispetto delle vigenti normative per gli affidamenti al di fuori del servizio integrato di gestione dei rifiuti regolato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle norme regionali di riferimento;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

VISTI:

- 1' art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 115 del D.Lgs. n. 267/2000;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta medesima, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.L.vo n. 267\00 in relazione alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b) punto 3 del citato articolo;

Con la seguente votazione:
Presenti n.8
Votanti n.8
Astenuti n.0
Voti favorevoli n.8
Voti contrari n.0
Unanimità, espressa in forma palese, per alzata di mano

DELIBERA

- 1. di approvare l'allegata relazione programmatica per il nuovo assetto societario ed organizzativo del COSMARI;
- 2. **di partecipare alla società COSMARI S.r.l.,** costituita per trasformazione del Consorzio Obbligatorio COSMARI, ai sensi dell'ex L.R. 28/99;
- 3. di prendere atto che il comune di Camporotondo di Fiastrone, manterrà inalterata la propria partecipazione in termini percentuali sul capitale corrisposto nel consorzio COSMARI, sulla base dei valori indicativi desunti dal bilancio dello stesso consorzio e riportati nella relazione programmatica, che saranno aggiornati con il valore assoluto che risulterà dalla perizia valutativa in fase di redazione;
- 4. **di approvare** la bozza di statuto della nuova società, allegata alle presente;
- 5. **Di approvare il** Regolamento sulle modalità di esercizio del "Controllo Analogo" sulla società *in house providing* COSMARI srl, allegato alla presente, con le modifiche introdotte dall'A.G. del COSMARI in data 31/10/14;
- 6. di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, di esprimere voto favorevole in seno all'assemblea consortile per l'adozione di tutti gli atti di trasformazione dell'attuale consorzio obbligatorio COSMARI in società di capitali a responsabilità limitata e di fusione per incorporazione della società controllata SINTEGRA S.p.A., che la relazione programmatica indica, nonché alla sottoscrizione dei relativi atti notarili.

Successivamente, con la seguente votazione:

Presenti n.8 Votanti n.8 Astenuti n.0 Voti favorevoli n.8 Voti contrari n.0

Unanimità, espressa in forma palese, per alzata di mano

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267\2000.

RELAZIONE SU OPERAZIONE DI RISTRUTTAZIONE PER NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO E SOCIETARIO COSMARI

INTRODUZIONE

La presente relazione ha lo scopo di illustrare in sintesi tutte le operazioni già poste in essere e da realizzare per addivenire al nuovo assetto organizzativo e societario del Gruppo Cosmari.

PREMESSI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Deliberazione n. 5 del 20/06/2013 dell'Assemblea Generale del COSMARI. Con tale atto veniva approvata la proposta di nuovo assetto societario a seguito di acquisizione SMEA Spa che prevedeva la concentrazione in COSMARI dell'intero servizio di gestione dei rifiuti attraverso la formula dell'in-house providing dell'intero ambito provinciale ATO 3 e quindi lo scorporo da SINTEGRA SPA (società controllata al 100% da COSMARI) del ramo di servizio relativo alla raccolta rifiuti. Quest'ultima a seguito di tale operazione avrebbe dovuto gestire unicamente il servizio di igiene urbana dei Comuni ricadenti nell'intero ambito.
- Deliberazione n. 9 del 28/10/2013 dell'Assemblea Generale del COSMARI. Con tale atto veniva conferito mandato, con i più ampi poteri, al CdA del COSMARI per porre in essere tutti gli atti necessari ed indispensabili diretti all'iter di trasformazione del Consorzio nella forma di società a responsabilità limitata con modalità compatibili per il legittimo affidamento in-house providing del servizio rifiuti dell'intero ambito provinciale ATO 3, stabilendo che la ripartizione delle quote sarebbe dovuta avvenire sulla base dei capitali già conferita dai Comuni soci al COSMARI.
- Deliberazione dell'ATA in data 30/10/2013 l'ATA 3 dell'affidamento in-house providing al COSMARI del servizio integrato di gestione dei rifiuti dell'ATO Provinciale per durata di anni 15.
- Deliberazione n. 13 del 16/12/2013 dell'Assemblea Generale del COSMARI. Con tale atto veniva approvato il programma amministrativo del COSMARI per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani della Provincia di Macerata, contenente:

- 1. la trasformazione del COSMARI da Consorzio Obbligatorio in Società di capitali;
- 2. la definitiva acquisizione del ramo d'azienda della SMEA SPA;
- la realizzazione del nuovo assetto di governance del Gruppo COSMARI riconfermando la scissione del ramo SINTEGRA relativo alla raccolta rifiuti in COSMARI.
- Atto di Cessione di Ramo di Azienda del 03/01/2014 stipulato presso i Notaio Sciapichetti di San Severino Marche. Con tale atto COSMARI e SINTEGRA acquisivano rispettivamente i rami di azienda SMEA relativi alla raccolta rifiuti ed all'igiene urbana.

RILEVATO CHE

- In ottemperanza all'indirizzo governativo concretizzatosi nell'ultimo periodo indicante la chiara ed incontrovertibile forte riduzione del numero delle aziende pubbliche partecipate dai Comuni da 8.000 a circa 1.000, anche questo comprensorio non può non intraprendere la strada dell'adeguamento, rivedendo la scelta dell'assetto societario e passando dalle due società previste (Sintegra e Cosmari) ad una sola (Cosmari) contraddistinta quest'ultima da modello organizzativo multidivisionale.
- In occasione delle riunioni della Commissione ristretta dei Sindaci svoltesi per l'elaborazione della proposta di nuovo statuto, è emersa la chiara indicazione di adeguare le precedenti previsioni di assetto societario al mutato quadro generale nazionale, sebbene la soluzione individuata tenesse in debito conto la migliore economia di scala.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si elabora il seguente programma per giungere al nuovo assetto societario entro tempi definiti:

- 1) TRASFORMAZIONE COSMARI in SRL
- 2) FUSIONE PER INCORPORAZIONE SOCIETA' SINTEGRA S.P.A PARTECIPATA AL 100% DA COSMARI.

L'operazione di trasformazione verrà attuata con delibera dell'Assemblea Straordinaria del COSMARI corredata da apposita perizia di valutazione del patrimonio redatta da perito incaricato. La trasformazione, indipendentemente dal valore emergente dalla suindicata perizia, manterrà inalterata la percentuale di capitale detenuta dai Comuni nel Consorzio. Si riportano a titolo indicativo i dati patrimoniali al 31/12/2013 del COSMARI relativi all'ultimo bilancio approvato:

TOTALE ATTIVO € 47.558.169,00

TOTALE PASSIVO € 33.298.332,00

PATRIMONIO NETTO € 14.259.837,00

Si fa presente che i dati provvisori del bilancio 2014 non dovrebbero comportare variazioni significative a tali dati.

Contestualmente o a seguire, a seconda delle procedure e dei tempi dettati dalle normative vigenti in materia, alla fase di trasformazione del COSMARI in SRL, si procederà alla fusione per incorporazione della controllata SINTEGRA SPA. La tempistica sarà scelta in modo da assicurare l'economicità e la rapidità dell'operazione, al fine di consentire quanto prima alla società trasformata ed unificata di operare al pieno delle propria organizzazione.

I dati patrimoniali di SINTEGRA SPA al 31/12/2013 sono i seguenti:

TOTALE ATTIVO € 8.729.887,00

TOTALE PASSIVO € 7.181.525,00

PATRIMONIO NETTO € 1.548.362,00

Pertanto a seguito di tale operazione, essendo la SINTEGRA posseduta al 100% da COSMARI si avrà una incorporazione della società SINTEGRA (attività – passività) in COSMARI senza nessuna variazione nella consistenza patrimoniale del COSMARI (annullamento della posta Partecipazione sostituita dall' iscrizione nello stato patrimoniale di COSMARI dei valori delle attività e passività di SINTEGRA) .

Propedeutica, ad entrambe le fasi di cui sopra, è l'autorizzazione ai Sindaci, concessa dai rispettivi Consigli Comunali dei Comuni soci, all'attuazione delle fasi programmatiche di cui sopra e ad approvare e/o sottoscrivere gli atti conseguenti di trasformazione in società di capitali del COSMARI e di fusione per incorporazione della SINTEGRA SPA che la procedura richiederà, sulla base dello Statuto e della presente relazione programmatica, nonché della perizia valutativa in corso di redazione da parte dei tecnici incaricati.

STATUTO della Società a Responsabilità limitata COSMARI SRL

CAPITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

_

-Articolo 1-

DENOMINAZIONE

- 1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "COSMARI SRL Società a Responsabilità limitata".
- 2. La società è a totale capitale pubblico ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

-Articolo 2-

SEDE

- 1. La sede è in Tolentino, Località Piane di Chienti.
- 2. Ai sensi di legge potranno essere istituiti succursali, uffici di direzione, filiali, uffici di rappresentanza, agenzie, depositi ed ogni altra unità di attività e punti di contatto con l'utenza.

-Articolo 3-

DURATA

1.- La durata è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

-Articolo 4-

OGGETTO

1. La società svolge la propria attività nel rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e realizza la parte prevalente della propria attività in favore degli enti pubblici che la controllano.

La società ha come scopo primario la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ivi compresa l'igiene urbana, nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O. n. 3) della Provincia di Macerata

In particolare la società ha ad oggetto le seguenti attività con finalità pubbliche, strettamente connesse con il perseguimento degli interessi delle comunità amministrate dai soci:

- a) l'organizzazione, la realizzazione e la gestione nel bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata, delle attività di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero dei rifiuti urbani e assimilati;
- b) l'organizzazione, la realizzazione e la gestione delle attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata e nell'unica area di raccolta individuata, così come definita dall'art. 2 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 coincidente con il medesimo bacino provinciale;
- c) la realizzazione e la gestione di impianti per il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata;
- d) il coordinamento la realizzazione e la gestione, per conto degli Enti soci, degli interventi di messa in sicurezza e bonifica ai sensi del DLG 152 nel caso in cui i soggetti responsabili non abbiano provveduto o non siano individuabili;

- e) il coordinamento degli interventi di recupero ambientale delle aree degradate derivanti da operazioni di smaltimento dei rifiuti di cui sopra;
- f) le attività di bonifica dei siti inquinati per conto degli Enti soci o anche di terzi nel quadro della propria attività imprenditoriale, ai sensi del D.M. 471/99;
- g) attività connesse e/ collegate e/o strumentali allo svolgimento delle attività indicate alle lettere precedenti, anche al di fuori del bacino provinciale, ferma l'attività prevalente nei confronti dei soci e fermo il rispetto dei principi che consentono il permanere dell'affidamento In house providing.

La società, inoltre, potrà provvedere a:

- l'esecuzione di servizi, lavori e forniture nel settore della gestione dei rifiuti;
- l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238 D.Lgs. 152/2006;
- la fornitura di ogni altro servizio inerente i settori dell'igiene urbana e ambientale. della pulizia meccanica e manuale di strade e superfici comunali, della pulizia di caditoie e fognini, della raccolta, del trasporto, del trattamento e/o del recupero dei rifiuti urbani, ivi compresi i seguenti servizi speciali a richiesta: progettazione, gestione e vigilanza aree verdi, pulizia scarpate stradali, servizi di pulizia di aree utilizzate per manifestazioni pubbliche (raduni, concerti, fiere e mostre) nonché' spettacoli viaggianti (circhi, luna park e simili), servizi di pronto intervento festivi, notturno, ecc. servizi relativi alla gestione del territorio connessi alle esigenze di Protezione Civile per le conseguenze di eventi e calamità naturali, disinfestazione, derattizzazione, demuscazione degli edifici pubblici e delle aree verdi pubbliche, pulizia e gestione delle aree cimiteriali comunali e progettazione delle strutture di pertinenza, risanamento ambientale discariche abusive su aree pubbliche e private, noleggio gabinetti chimici, cancellazione di scritte su muri esterni degli edifici pubblici, pesatura, caricamento, trasporto e smaltimento di carogne animali, pesatura, caricamento, trasporto e smaltimento di materiale spiaggiato.
- La valorizzazione energetica dei rifiuti urbani gestiti.

-Art 5-

ALTRE ATTIVITA'

- 2. La società provvede inoltre a:
 - a) relazionare annualmente alla Regione, all'ATA ed ai Comuni interessati sullo stato di attuazione del piano industriale;
 - b) concludere accordi di programma, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la definizione e realizzazione di opere, interventi, o programmi di intervento necessari al servizio relativo alla gestione dei rifiuti;
 - c) promuovere iniziative o campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale, nonché corsi, incontri, seminari e/o convegni, in forma diretta, in collaborazione e/o in affidamento a soggetti specialistici, finalizzati ad elevare le conoscenze in materia di tutela ambientale con particolare riferimento alla corretta gestione dei rifiuti in favore dei propri dipendenti, del personale dei Comuni soci, dell'utenza e dei cittadini.

CAPITOLO II CAPITALE SOCIALE, E QUOTE E RECESSO

-Articolo 6-

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di € rappresentato da guote di € ciascuna.

- 2. Le quote non sono cedibili fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 10, e possono essere possedute esclusivamente dai Comuni della Provincia di Macerata ovvero dell'Ambito Territoriale ovvero dell'Area Vasta individuata dal legislatore. La qualità di socio viene acquisita unicamente mediante iscrizione nell'apposito libro soci e comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello statuto della società.
- 1. Ciascun socio partecipa all'assemblea e vi esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione. Le quote di partecipazione sono quelle detenute dal socio al momento della costituzione della Società

-Articolo 7-

VARIAZIONE DEL CAPITALE

1.Il capitale, nel limite in cui ciò non comprometta l'affidamento in house providing, può essere aumentato o diminuito con deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, purché sia rispettato il principio che la totalità delle quote sia in possesso esclusivo delle pubbliche amministrazioni locali come definite al precedente art. 6.

-Articolo 8-

OBBLIGAZIONI

1. La società, nel limite in cui ciò non comprometta l'affidamento in house providing, può emettere obbligazioni a norma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

-Articolo 9-

RECESSO

Il socio nel limite in cui ciò non comprometta l'affidamento in house providing alla società, e nel rispetto della normativa di settore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. I termini e le modalità per la determinazione del valore della quota per il recesso sono quelli previsti dall'art. 2473 c.c.

-Articolo 10-

CESSIONE DELLE QUOTE

Nel caso in cui un socio, nel limite in cui ciò non comprometta l'affidamento in house providing, intenda trasferire tutte o parte delle proprie quote ad altro Comune dovrà, indicando il numero di quelle che intende trasferire, il loro valore, le eventuali modalità di pagamento ed il nominativo dell'acquirente, darne avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale entro dieci giorni dal ricevimento della proposta deve comunicarlo ai componenti dello stesso ed a tutti i soci cui spetta l'esercizio del diritto di prelazione, entro 60 giorni, sulle quote cedute. Ove tutti i restanti soci esercitino il diritto di prelazione, le quote cedute verranno distribuite tra i soci proporzionalmente alle quote già possedute.

CAPITOLO III GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

-Articolo 11-

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO. GLI ORGANI Sono organi della società:

a) l'Assemblea

- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- e) il Direttore Generale
- f) il Collegio Sindacale

-Articolo 12-

L'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci. Le sue deliberazioni in conformità della Legge e dello Statuto obbligano tutti i soci ancorché assenti.
- 2. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso.
- 3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
- 4. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero a seguito di richiesta del Presidente o del Collegio Sindacale.
- 5. La richiesta di convocazione e la convocazione debbono contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.
- 6. Nel rispetto e secondo le previsioni ed i presupposti indicati nel regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo allegato al presente Statuto, è fatta salva la facoltà di un socio di chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea per la discussione di un ordine del giorno dettagliatamente proposto. Il Presidente, in tal caso, avrà cura di provvedere ad una tempestiva convocazione assembleare.

-Articolo 13-

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante avviso comunicato ai soci almeno 10 giorni prima con lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo equivalente (fax, pec o telegramma). In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
- 2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare e il luogo e i tempi in cui possono essere consultati i documenti relativi ai suddetti argomenti. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

-Articolo 14-

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

- 1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c.
- 2. I soci possono intervenire all'Assemblea a mezzo del Sindaco ovvero del legale rappresentante
- p.t. ovvero di persona designata mediante delega scritta dal soggetto competente. Ciascun rappresentante dei Comuni esercita in Assemblea le prerogative di voto in relazione alle quote di partecipazione detenute dal Comune rappresentato. All'Assemblea è invitato a partecipare con facoltà d' intervento, senza diritto di voto, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale e /o dell'ATA.
- 3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza. In ogni caso,

affiche' l'Assemblea sia valida, è comunque necessaria la presenza, anche per delega, di un numero di soci che rappresentino almeno i quorum deliberativi previsti dal successivo art. 16 in relazione al tipo di assemblea stessa. Ogni socio non può ottenere più di una delega da un altro socio. Compete a ciascun socio la facoltà di chiedere la verifica della validità dell'assemblea nel rispetto delle suddette condizioni.

4. Qualora debba provvedersi alla nomina del Consiglio di Amministrazione o del suo Presidente l'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune in possesso del maggior numero di quote o da un suo delegato.

-Articolo 15-

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

- 1. La presidenza dell'Assemblea compete al soggetto che esercita le funzioni di rappresentanza legale della società e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Qualora né l'uno né gli altri possano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta dei soci e del capitale rappresentato il presidente fra i presenti.
- 2. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, con il compito di redigere in forma sintetica il verbale che viene letto e approvato a conclusione dei lavori o all'inizio dell'adunanza successiva. Se lo ritiene opportuno l'Assemblea nomina due scrutatori, tra i rappresentanti dei soci presenti con il compito di accertare l'esito delle votazioni.
- 3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Gli interventi nel corso dell'Assemblea debbono essere registrati su supporto magnetico che restano a disposizione dei soci che ne richiedano, a loro spese, copia.
- 4. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio. Ogni socio presente all'adunanza ha diritto all'integrale inserimento a verbale di sue dichiarazioni, pertinenti l'ordine del giorno.
- 5. I verbali delle adunanze sono raccolti in un apposito registro e sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

-Articolo 16-

QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

- 1. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza dei componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. In seconda convocazione, da indire entro i 15 giorni successivi alla prima, è valida qualunque sia la quota di partecipazione rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.
- 2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione alla Società dei soggetti presenti.
- 3. In ogni caso occorre la maggioranza assoluta delle quote per l'approvazione dello statuto e delle sue modificazioni, la ripartizione tra gli Enti delle rispettive quote di partecipazione, per l'aumento o la diminuzione del capitale, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, per l'approvazione dei piani industriali e dei relativi piani finanziari, per la nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione o di uno o più dei suoi membri, per ogni eventuale assunzione di servizi diversi dalla gestione in regime di privativa, per promuovere azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale o del Direttore Generale. Qualora nelle prime due sedute non venga raggiunto tale quorum, nella terza seduta è sufficiente la maggioranza assoluta delle quote presenti.

4. Qualora l'Assemblea vada deserta per due volte consecutive in prima e in seconda convocazione, ovvero qualora non si riesca a raggiungere le maggioranze prescritte al fine di ottemperare agli obblighi e termini previsti dal presente statuto o da norme di legge, l'ATA ovvero l'Ente d'ambito territoriale o di area vasta competente per legge interviene con poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta.

-Articolo 17-

SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le delibere sono prese con votazione a scrutinio palese e per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. Il voto è segreto quando le deliberazioni concernono persone e venga esercitata la facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione delle azioni da questa svolte.

-Articolo 18-

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea detta gli indirizzi dell'attività della società e delibera nelle seguenti materie:
 - a) elezione dei Componenti del Consiglio di amministrazione;
 - b) elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
 - c) nomina del Direttore Generale sulla base di una proposta del Consiglio di Amministrazione.
 - d) approvazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio;
 - e) approvazione del Piano Industriale e le sue eventuali variazioni modificative e/o integrative;
 - f) l'acquisizione e la dismissione di beni immobili
 - g) approvazione del programma di interventi e del relativo piano finanziario per la gestione integrata del servizio di smaltimento rifiuti, che deve indicare le risorse disponibili e quelle da reperire;
 - h) determinazione della dotazione organica della Società;
 - i) approvazione di regolamenti interni;
 - j) partecipazione o costituzione di società qualora normativamente consentito e nel rispetto del mantenimento dei presupposti dell'affidamento in house providing.
 - k) nel rispetto delle disposizioni di legge la determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti propri, del Consiglio di amministrazione e dei compensi del Collegio Sindacale;
 - revoca del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale nelle ipotesi di legge;
 - m) decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione per incompatibilità;
 - n) proposta delle modificazioni da apportare allo statuto della Società;
 - o) azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio Sindacale e del Direttore Generale;
 - p) revoca membri del Collegio sindacale per giusta causa;
 - q) adozione di tutti quei provvedimenti per i quali il Consiglio di amministrazione faccia richiesta.

-Articolo 19-

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE, NOMINA

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Società e da ulteriori 4 membri o diverso numero qualora così disposto da norme di legge.

Salvo ulteriori e diverse incompatibilità ed inconferibilità disposte dalla legge, possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione compresi Presidente e Vicepresidente, tutti i cittadini in possesso dei requisiti soggettivi per l'elezione a Consigliere Comunali aventi adeguata e comprovata competenza Gli amministratori sono assoggettati al divieto di concorrenza.

- 2. I componenti del Consiglio d'Amministrazione restano in carica per 3 anni a far data dal quindicesimo giorno successivo alla loro nomina fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e, comunque, fino alla nomina dei successivi. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta, qualora non diversamente disposto dalla legge.
- 3. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione entro sessanta giorni dalla vacanza.
- 4. L'Assemblea provvede alle surrogazioni dei consiglieri cessati dalla carica non appena si siano verificate le relative vacanze. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano consiglieri anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Nel caso in cui l'elezione del Consiglio di Amministrazione sia avvenuta mediante voto tra liste contrapposte, al Consigliere che cessa dalla carica subentrerà, fermo il rispetto dell'obbligo di genere, il primo dei non eletti nella stessa lista. Nel caso l'elezione sia avvenuta mediante voto su unica lista, l'Assemblea procederà alla surroga con voto a maggioranza.
- 5. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
- 6. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

-Articolo 20-

ELEZIONE E REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con votazione unica a scrutinio palese con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, sulla base di una proposta contenente l'indicazione dei membri e sottoscritta da portatori di almeno un terzo delle quote.
- 2. Nel caso di presentazione di più liste, i consiglieri verranno eletti con criterio proporzionale nel rispetto dei voti riportati da ciascuna lista.
- 3. Nel caso di presentazione di una sola lista, ovvero di liste contrapposte una delle quali ottenga comunque voti pari ad almeno il 75% delle quote di capitale, all'unica lista ovvero, nel caso di liste contrapposte, alla lista che ottiene almeno il 75%, spetterà l'elezione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il meccanismo del voto di lista dovrà garantire il criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge in materia.
- 5. Il Consiglio di amministrazione può essere revocato ai sensi dell'art. 2383 cod. civ. e sostituito a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva presentata dai componenti che rappresentano almeno un terzo delle quote di partecipazione, approvata dall'Assemblea, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e con le modalità di elezione di cui ai commi che precedono.
- 6. Può altresì essere revocato ai sensi dell'art. 2383 cod. civ. il singolo componente del Consiglio di amministrazione su proposta o del Presidente o di un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale, fermo restando il voto dell'Assemblea con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. Il membro così revocato sarà sostituito dal primo dei non eletti della lista di appartenenza del membro revocato. Ove l'elezione del Consiglio di

Amministrazione avvenga sulla base di una sola lista, il membro sarà sostituito dall'Assemblea entro 60 giorni.

-Articolo 21-

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina, tra i suoi membri, del Presidente e del Vice-Presidente.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli indirizzi vincolanti ricevuti, dall'Assemblea dei soci esercita collegialmente i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Tale funzione è sottoposta al controllo dei soci così come previsto dal regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo allegato al presente Statuto. Gli Amministratori ottemperano tempestivamente alle disposizioni e ai rilievi formulati dalla Assemblea, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, nonché a garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.
- 3. Gli Amministratori, in caso di gravi o reiterate violazioni degli indirizzi ricevuti o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge possono essere, previa motivata deliberazione assembleare, rimossi dall'incarico.
- 4. Segnatamente l'Organo Amministrativo ha la facoltà di compiere atti utili e/o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano demandati dallo Statuto o dalla legge alla competenza esclusiva dell'Assemblea, al Presidente o al Direttore Generale.
- Il Consiglio di Amministrazione inoltre provvede a:
- a) predisporre gli atti di cui alle lettere f) g) h) i) l) o) q) r) dell'articolo 18 del presente Statuto:
- b) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) deliberare le assunzioni, anche temporanee, nel rispetto della dotazione organica già approvata. Nei casi di motivata urgenza, il Consiglio di Amministrazione può deliberare assunzioni temporanee con l'obbligo di ratifica da parte della prima Assemblea utile.
- d) deliberare sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio:
- e) deliberare in merito ad eventuali incarichi professionali di consulenza, assistenza ed eventuale difesa giudiziale;
- f) determinare le contribuzioni annuali dei soci in base alle rispettive quote di partecipazione;
- g) proporre le modifiche da apportare alla Carta dei servizi, al contratto di servizio ed al regolamento sulle modalità di esercizio sul controllo analogo ed allo statuto della Società;
- h) nominare il segretario delle sedute;
- i) deliberare in ordine alla stipula di contratti, convenzioni e accordi di ogni tipo che vincolino la Società verso terzi, fatte salve le competenze del Direttore Generale nei limiti indicati nella lett.
 - J) dell'art. 23.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di 1/3 dei suoi componenti o secondo le modalità di cui alle previsioni indicate dal regolamento di esercizio del controllo analogo allegato al presente Statuto. Il Presidente ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
- 5. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce

presso la sede sociale o anche altrove. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica se nominati. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale. Il Consiglio delibera con almeno la presenza della metà più uno dei sui componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

- 6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Il Direttore generale è tenuto a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, in ottemperanza al successivo art. 23 punto 3 comma i), assumendo se richiesto, la funzione di segretario.
- 7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:
- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

-Articolo 22-

PRESIDENTE

- 1. Il Presidente della società è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti
- 2. Il Presidente della Società è l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione che coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione.
- 3. Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione della Società che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai Regolamenti.
- 4. Il Presidente della Società esercita le seguenti attribuzioni:
- a) rappresenta e convoca l'Assemblea, coerentemente a quanto previsto dal regolamento di esercizio del controllo analogo allegato al presente Statuto, stabilendone l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti soci;
- b) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni;
- c) ha la rappresentanza legale della Società e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
- d) rappresenta il Consiglio di amministrazione, lo convoca e lo presiede, fissa l'ordine del giorno, e sottoscrive le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- e) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività della Società, ad eccezione di quella di competenza del Direttore generale;
- f) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio;
- g) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio.
- h) emette, nei limiti di legge, disposizioni per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti della Società;

- i) convoca e presiede, secondo le norme regolamentari, la commissione di disciplina.
- 5. In caso di assenza o impedimento del presidente, fa le veci del Presidente il Vice-Presidente.
- 6. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, fa le veci del Presidente il consigliere primo iscritto nell'elenco di cui all'art. 20, comma 2.
- 7. Il Presidente può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione parte delle proprie competenze, salvo diverse disposizioni di legge. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite e revocate per iscritto dandone notizia all'Assemblea e al Consiglio di amministrazione.
- 8. Il Presidente, o suo delegato, rappresentano la società nelle relazioni esterne al fine di promuovere le attività svolte ed i risultati conseguiti o quant'altro necessario alla comunicazione pubblica ed alla visibilità dell'Ente.

-Articolo 23-

DIRETTORE GENERALE

- 1.Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea Generale dei soci. Esso dovrà essere individuato attraverso selezione pubblica e dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti per la nomina:
- a) aver svolto funzioni dirigenziali analoghe per almeno due anni preferibilmente presso aziende degli enti locali o presso enti pubblici ovvero aziende private operanti negli stessi settori di attività della Società o affini;
- b) non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previsti dalla legge per l'assunzione a impieghi presso amministrazioni pubbliche
- 2. Il rapporto di lavoro del Direttore a tempo determinato sarà regolato dalle disposizioni della contrattazione collettiva del comparto. La nomina potrà, comunque, essere revocata per inosservanza delle condizioni contrattuali poste tra le parti, per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Industriale o a causa di comprovate carenze nell'azione dirigenziale. In ogni caso dovrà essere seguita la procedura di contestazione per iscritto delle carenze addebitate con possibilità per il Direttore di formulare controdeduzioni, anche con assistenza di legale di fiducia. Sulla decisione finale del Consiglio di Amministrazione di revoca dell'incarico di Direttore è ammesso ricorso nelle sedi giudiziarie competenti per la verifica della fondatezza del provvedimento.
- 3. Al Direttore generale spetta la piena ed esclusiva responsabilità per le competenze ad esso attribuite. Egli è tenuto a cooperare attivamente con tutti gli organi sociali, ed in particolare con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, assicurando la loro informazione in ordine a tutte le attività, organizzative e gestionali della società ed ai risultati complessivi e di settore.
- Il Direttore Generale assume anche i compiti e le funzioni di Direzione Generale del gruppo e delle società controllate facenti parte dello stesso.
- In particolare al Direttore Generale compete:
 - a) eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e svolgere ogni attività che gli sia affidata dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione:
 - assumere la funzione di datore di lavoro nell'applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro e direttore tecnico degli impianti gestiti dalla società;
 - c) eseguire i provvedimenti attinenti all'efficienza e alla funzionalità degli uffici e dei servizi aziendali e al loro organico sviluppo garantendone il buon funzionamento ed i positivi risultati gestionali.
 - d) Individuare ed affidare una adeguata procedura di controllo di gestione amministrativo- economico-finanziaria ad appropriato personale interno opportunamente specializzato;

- e) sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
- f) curare l'adeguata istruzione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- g) riferire trimestralmente al Consiglio di Amministrazione sull'andamento e sui risultati della gestione.
- h) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- i) partecipare, alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente proporne la convocazione allo stesso, fatta salva diversa indicazione debitamente motivata da parte del Presidente.
- j) relazionare preventivamente al Consiglio di Amministrazione in merito alla necessità di stipulare convenzioni o contratti con terzi oltre il limite di valore di € 40.000,00 al fine di ottenerne l'autorizzazione alla spesa. Sono fatti salvi i casi di urgenza in relazione ai quali il Direttore Generale dovrà informare preventivamente il Presidente e dovrà relazionare in merito alla decisione assunta al primo Consiglio di Amministrazione utile;
- k) controllare e presiedere, salva sua delega ad altro funzionario della società, tutte le procedure di appalto, ivi comprese l'apertura delle offerte e l' aggiudicazione. Dovrà infine procedere agli acquisti in economia qualora ciò sia conforme alla legge.
- I) firmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- m) nominare eventuali responsabili e/o preposti di adempimenti o funzioni disposte dalle legge
- n) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente:
- o) provvedere, salva sua delega ad altro dirigente o funzionario della società, alla cura delle pratiche amministrative per l'assunzione del personale nonché di tutti gli atti di gestione del relativo rapporto di lavoro, sino alla risoluzione dello stesso;
- p) dirigere il personale della Società e formulare proposte di variazione;
- q) adottare le misure disciplinari fino alla sospensione cautelativa del servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi di lavoro ed in ottemperanza all'art. 22 punto 4 comma i);
- r) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di licenziamento:
- s) vigilare sul regolare iter attuativo delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione compreso l'invio agli Organi di controllo, se dovuto:
- t) intervenire personalmente nelle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia, salvo delegare altro dirigente o funzionario della Società con procura da conferirsi con le modalità previste dall' art. 420 del codice di procedura civile;
- u) ricevere copia dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori e provvedere in ordine agli eventuali rilievi e suggerimenti in essi contenuti, informandone il Presidente;
- v) fornire ai soci i dati e le notizie richieste oltre a quelle previste dal presente Statuto;
- w) coordinare l'attività di controllo finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti dalla Società;
- x) curare la pubblicazione degli incarichi degli amministratori e i relativi compensi nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
- y) curare i rapporti di carattere tecnico-amministrativo con i soci e con altri Enti Pubblici e con i privati;

- z) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto.
- 2. Al Direttore compete altresì, in via esclusiva, fatte salve le competenze del Consiglio di Amministrazione, la diretta ed esclusiva responsabilità ed il controllo di tutta l'attività gestionale del Consorzio e della corretta erogazione dei servizi previsti dal presente statuto, nonché la diretta ed esclusiva responsabilità sul rispetto delle normative di settore alle quali è soggetta la società e delle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate allo stesso dalle competenti Autorità amministrative".
- 3. Il Direttore Generale, in relazione all'espletamento delle sue funzioni di direzione tecnica degli impianti gestiti dalla società, ha facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione, con richiesta motivata, la nomina di collaboratori da parte del Consiglio stesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 lett. f).

-Articolo 24-

COLLEGIO SINDACALE

- 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti con qualifica di "revisori legali", individuati secondo le leggi vigenti e nel rispetto delle norme sul riparto di genere.
- 2. Restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili per una sola volta.
- 3. I componenti del Collegio non sono revocabili, salvo inadempienze.
- 4. Salvo ulteriori e diverse incompatibilità ed inconferibilità disposte dalla legge, non possono essere eletti membri del Collegio Sindacale, e se eletti decadono, i componenti dell'Assemblea, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dirigenti e del direttore generale entro il quarto grado, coloro che sono legati alla Società da un rapporto continuativo di prestazioni retribuite di vario tipo, che abbiano con lo stesso liti pendenti, i componenti dei Consigli Comunali o Provinciali ed i revisori dei conti dei Comuni soci e della Provincia.
- 5. L'assemblea, all'atto della nomina, fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, entro i limiti previsti dai parametri ministeriali ove vigenti.
- 6. I membri del Collegio Sindacale sono invitati alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Amministrazione.

-Articolo 25-

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

- 1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Al Collegio Sindacale spetta anche la revisione legale dei conti. Il Collegio redige apposite relazioni che accompagnano la proposta di deliberazione consiliare del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione, nella quali dovrà anche esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 2. Nell'esercizio della loro attività i componenti del Collegio Sindacale hanno libero accesso agli atti e documenti della Società.
- Essi devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
- 3. I componenti del Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di loro competenza.

4. Il Collegio Sindacale, ove riscontri, gravi irregolarità nella gestione della Società, ne riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea.

-Articolo 26-

RESPONSABILITA' DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL DIRETTORE GENERALE

I componenti del Consiglio di Amministrazione, quelli del Collegio Sindacale ed il Direttore Generale devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso il Società dei danni derivanti allo stesso dall'inosservanza di tali doveri.

-Articolo 27-

RIMOZIONE O SOSPENSIONE DALLA CARICA

Il Presidente della Società ed i componenti del Consiglio di Amministrazione oltre ai casi previsti dal presente Statuto possono essere rimossi o sospesi dalla carica, negli altri casi e nelle forme previste dalla legge.

-Articolo 28-

DECADENZA

- 1. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a più di tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione da parte di un componente comporta la decadenza dello stesso dall'organo amministrativo.
- 4. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

- Articolo 29-

INDENNITA' DI CARICA

- 1. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nei limiti previsti dalla normativa degli Amministratori degli Enti locali.
- 2. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione è corrisposta un'indennità di funzione determinata nella misura e nei limiti previsti dalle leggi in materia.
- 3. Ai componenti dell'Assemblea è attribuito, un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni nei limiti previsti dalle disposizioni di legge in materia.
- 4. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata all'atto della nomina, sulla base della normativa di riferimento, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, senza possibilità di alcuna modificazione in detto periodo.

CAPITOLO IV PARTECIPAZIONE DEI SOCI E TUTELA DEGLI UTENTI – TRASPARENZA E CONTROLLO ANALOGO

-Articolo 30-

PARTECIPAZIONE DEI SOCI

1. Ai soci, attraverso la modalità della delibera assembleare, è riconosciuto il diritto di intervenire nelle scelte, sia di tipo organizzativo che gestionale adottate dalla società e a tal fine di concorrere alla definizione degli indirizzi gestionali oltre che alla programmazione delle attività.

- 2. I soci hanno diritto di ispezionare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro degli eventuali obbligazionisti. Ai medesimi spetta l'esercizio delle prerogative di cui al regolamento per l'esercizio del controllo analogo allegato al presente Statuto.
- 3. Il Presidente provvede a trasmettere ai soci, ai soli fini di informazione, gli atti deliberati dall'Assemblea entro quindici giorni dalla loro adozione, nonché i documenti di programmazione, le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, gli atti fondamentali della gestione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il bilancio, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico finanziario, il piano occupazionale, i provvedimenti relativi all'assunzione e/o licenziamento di personale dipendente, le decisioni che comportino impegni di spesa significativi, secondo quanto più dettagliatamente previsto nel regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo.
- 4. Il Consiglio di amministrazione allega al budget di esercizio una relazione sullo stato della società, contenente informazioni relative all'efficienza dei servizi prestati,
- 5. Gli organi della Società promuovono ogni possibile forma di consultazione e di partecipazione dei soci in merito agli aspetti fondamentali della propria attività ed in particolare:
 - a) attuano incontri con i soci partecipando anche, di propria iniziativa o, a richiesta degli stessi, alle sedute dei relativi organi;
 - b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere ai soci.

Per i fini di cui al comma 5, la Società ha l'obbligo di:

- esaminare le proposte presentate da associazioni, gruppi di cittadini ed utenti relative al servizio di gestione rifiuti;
- informare adeguatamente i Sindaci dei Comuni soci e gli utenti in ordine alle variazioni ed alle interruzioni del servizio fornito:
- curare i rapporti con istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi, ecc. e predisporre materiale a fine didattico;
- predisporre pubblicazioni di informazione e di educazione da distribuire agli utenti per illustrare i dati essenziali dei propri programmi e della propria attività.

-Articolo 31-

TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DEGLI UTENTI

- 1. I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.
- 2. Il regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Società e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.
- 3. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
- 4. Allorché un provvedimento della Società sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di essere informati e di intervenire nel procedimento ai sensi della L.241/90 e successive modifiche.
- 5. Il regolamento individua il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti

interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale. 6. L'Amministrazione può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi di legge.

1. Gli organi della società assicurano che attueranno, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 22 febbraio 1994.

-Articolo 32-

TRASPARENZA

- 1. Il Società informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed estensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità.
- 2. Norme regolamentari detteranno la disciplina in tema di norme di prevenzione della corruzione, di trasparenza, di pubblicità, nonché la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati.
- 3. Il Società, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza i mezzi ritenuti idonei che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

-Articolo 33-

CONTROLLO ANALOGO

1. Gli Enti soci, attraverso la Giunta Municipale, i relativi dirigenti e responsabili di servizio, esercitano sulla società un potere di controllo e vigilanza analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo.

Il controllo si esercita nelle forme del controllo interno, che si sostanzia in:

- controllo strategico; controllo di gestione;
- controllo sulla regolarità amministrativa e contabile;
- controllo sulla qualità dei servizi.

La vigilanza si espleta mediante poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti La società, renderà noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento dei Comuni e degli altri eventuali soci pubblici, nelle forme di cui all'art. 2497 bis, codice civile.

CAPITOLO V BILANCIO – UTILI – SCIOGLIMENTO – DISCIPLINA TRANSITORIA

- Articolo 34 -

BILANCIO DI PREVISIONE

- 1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. L'Assemblea, entro il 31 ottobre di ogni anno, salvo proroga motivata, approva il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.
- 3. Il bilancio di cui al comma 2 osserva i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario di previsione.
- 4. Il bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
- 5. Al bilancio preventivo annuale devono essere allegati:

- a) i bilanci relativi alle singole sezioni;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio in conformità al piano programma con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
- d) la tabella numerica del personale distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni e la media di presenze previste nell'anno;
- e) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;
- f) le tariffe che la società applicherà ai comuni soci per i servizi resi in regime di privativa, saranno determinate in relazione ad una normale analisi economica delle voci costi-ricavi del bilancio preventivo e nel rispetto del principio della mutualità fra Enti:
- g) la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore nonché del Collegio Sindacale:
- h) Il bilancio pluriennale di previsione.

-Articolo 35-

BILANCIO PLURIENNALE

- 1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano programma e ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.
- 5. Il bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

- Articolo 36-

BILANCIO D'ESERCIZIO

- 1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Entro il 15 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio, costituito dalla Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, e corredato dalla Relazione sulla Gestione e dagli altri eventuali documenti previsti dalla legge.

Al bilancio d'esercizio sono altresì allegati:

- i conti economici delle singole sezioni;
- lo stato patrimoniale riclassificato secondo i criteri di liquidità;
- Il rendiconto finanziario.
- 3. L'Organo Amministrativo delibera l'approvazione del progetto di bilancio e provvede a comunicare lo stesso, unitamente ad una propria relazione a carattere politico gestionale, al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve approvarlo.
- 4. L'assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati deve tenersi entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora ricorrano particolari condizioni, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, il bilancio può essere approvato entro centoottanta (180) giorni dalla fine dell'esercizio.
- 5. Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate ed un prospetto riepilogativo dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile,

durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato ed i soci possono prenderne visione.

- Articolo 37-

UTILI RISERVE E DIVIDENDI

- 1. Dagli utili, al netto delle imposte sul reddito, risultanti dal bilancio, deve essere dedotta una quota del 5% (cinque per cento) da assegnare al fondo di riserva legale finché questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo verrà ripartito tra i soci in proporzione alle quote possedute.
- 2. E' in facoltà dell'assemblea che approva il bilancio deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, una diversa destinazione degli utili, fermo quanto previsto dal primo comma.
- 3. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio. Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno determinati dalla assemblea medesima.
- 4. I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della società ed assegnati al fondo di riserva.

-Articolo 38-

SCIOGLIMENTO

- 1. In ogni caso di scioglimento della Società, si applicano le norme di legge.
- 2. L'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

-Articolo 39-

SUCCESSIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Con la sottoscrizione dello Statuto da parte

di tutti i Comuni costituenti l'A.T.A. provinciale cessa l'attività il consorzio obbligatorio Cosmari, che si intende trasformato nella SRL Cosmari. Fino alla costituzione dei nuovi organi della società si intendono prorogate tutte le funzioni ed i poteri degli organi amministrativi del consorzio obbligatorio Cosmari, per i quali vige il principio della normale amministrazione.

Risultano inoltre prorogati e trasferiti alla srl Cosmari tutti i contratti, convenzioni, incarichi, appalti e forniture formalmente assegnati dal consorzio obbligatorio Cosmari. Risultano altresì trasferiti alla srl Cosmari tutti quegli oneri, impegni finanziari e fiscali, beni, azioni, obbligazioni, capitali, depositi in denaro, debiti e crediti e quant'altro di competenza del consorzio obbligatorio di cui sopra.

- 2. Si intendono trasferiti alla srl Cosmari anche i contratti e le convenzioni di consulenza, di Direzione Generale e di collaborazione sottoscritte dal consorzio Cosmari che, per quanto riguarda il contratto di Direzione Generale, si intende interamente confermato per tutta la residua validità, nonché l'insieme dei rapporti di lavoro in forza allo stesso consorzio obbligatorio Cosmari, per il quale non si prevede alcuna interruzione o alcuna variazione nella posizione retributiva e normativa.
- 3. Nel rispetto dell'art. 3 bis dl 138/2011 comma 6 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni i dipendenti del Consorzio obbligatorio, compreso il Direttore, manterranno gli stessi inquadramenti, mansioni, livelli e trattamento economici precedenti, comprese le incentivazioni e le anzianità maturate.
- 4. Nel rispetto dell'art 3 bis dl 138/2011 comma 6 ai dipendenti trasferiti dai Comuni, dai Consorzi pubblici e dalle Aziende speciali e dagli altri del comparto Enti Locali, si applica la normativa dei Comuni relativa alla mobilità o quanto previsto dall'art.2112 del Codice Civile.

-Articolo 40-

RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL "CONTROLLO ANALOGO" SULLA SOCIETÀ IN HOUSE

PROVIDING "COSMARI SRL".

Approvato con delibera A.G. n. 9 del 28/10/2013 e modificato con delibera A.G. n. 8 del 31/10/2014

Art. 1 - Istituzione del controllo analogo

- 1. Il presente Regolamento disciplina le attività di indirizzo, controllo e vigilanza esercitate dalla Assemblea dei Soci nei confronti della Società *in house providing COSMARI* Srl
- 2. Al fine di assicurare il controllo analogo, i Comuni Soci esercitano sulla società COSMARI Srl un'azione di indirizzo, controllo e vigilanza analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale.
- 3. L'esercizio dei poteri di indirizzo, controllo e vigilanza di cui al comma precedente, trova fondamento nei principi generali dell'ordinamento che pongono, in capo alla Pubblica Amministrazione competente, l'obbligo di garantire, mediante l'esercizio dei poteri di cui è dotata, il diritto dei cittadini di accedere ai pubblici servizi locali, la cui erogazione dovrà avvenire con modalità che ne promuovano ed assicurino il miglioramento degli standards qualitativi e della fruibilità da parte del cittadino-utente, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di «carta dei servizi pubblici».
- 4. L'attività di indirizzo, controllo e vigilanza si configura quale funzione di diritto pubblico e consiste in un'azione di tipo programmatorio, operativo-economico e ispettivo, volta a creare la necessaria identificazione tra i Comuni Soci e l'organismo partecipato.
- 5. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione di servizi pubblici locali ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e nell'ottica di assicurare il persequimento dell'interesse pubblico generale.

Art. 2 - L'accesso agli atti e alle informazioni

I rappresentanti legali dei Comuni Soci, e quanti da loro delegati, hanno libero accesso ai locali della società e possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, in modo analogo alle modalità previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 4.

Art. 3 - Amministratori delle società in house, obblighi e revoca

- Gli organi amministrativi della società in house, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa dei Comuni Soci, sono obbligati a conformarsi agli indirizzi gestionali impartiti dalla Assemblea dei Soci.
- 2. Gli Amministratori ottemperano tempestivamente alle disposizioni e ai rilievi formulati dalla Assemblea, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, nonché per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.
- In caso di gravi o reiterate violazioni degli indirizzi ricevuti o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, gli amministratori della società partecipata possono essere, previa motivata deliberazione assembleare, rimossi dall'incarico.

Art. 4 – Previsioni generali sul controllo analogo

- Elementi fondamentali per l'attivazione dello strumento di controllo sono costituiti dall'esercizio dei poteri di accesso alla documentazione della società partecipata, di controllo contabile, di stimolo e di indirizzo rimessi ai rappresentanti dei Comuni Soci.
- Ai Comuni, attraverso la modalità della delibera assembleare, è riconosciuto il diritto di intervenire nelle scelte, sia di tipo organizzativo che gestionale, adottate dalla Società e a tal fine di concorrere alla definizione degli indirizzi gestionali oltre che alla programmazione delle attività.
- Ogni Comune, per il tramite del rappresentante legale, può richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci, facendone espressa e formale richiesta al Presidente.
- 4. Ogni Comune, per il tramite del rappresentante legale, può richiedere, in qualunque momento, la convocazione del Consiglio di Amministrazione al fine di consultare tale organo in ordine a questioni specifiche, facendone esplicita richiesta al Presidente del Cda della società.
- 5. La società partecipata ha l'obbligo di inviare i documenti di programmazione, le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, gli atti fondamentali della gestione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il bilancio, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, i provvedimenti relativi all'assunzione e/o licenziamento di personale dipendente, le decisioni che comportino impegni di spesa significativi, secondo quanto più dettagliatamente disciplinato nei successivi articoli del presente Regolamento.
- 6. Al fine dell'esercizio del controllo sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è fatto obbligo della preventiva e tempestiva comunicazione ai Comuni soci dell'o.d.g. delle riunioni del Consiglio stesso.
- 7. I Comuni possono proporre al Consiglio di Amministrazione la discussione di argomenti con richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio stesso che, valutata la congruità dell'argomento proposto rispetto alle competenze del Consiglio, lo inserirà nell'o.d.g. della prima riunione utile secondo l'organizzazione dei lavori del Consiglio medesimo. Ove il Presidente ritenesse di non poter accogliere la richiesta di discussione, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Comune richiedente che, ai sensi dello Statuto, avrà facoltà di chiedere la convocazione dell'Assemblea sui punti oggetto delle proposte di integrazione non accolte dal Consiglio di Amministrazione.
- 8. Il Comune esercita il potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 5 - Il potere di controllo e vigilanza

- 1. Ai Comuni Soci è riconosciuto un potere di controllo e di vigilanza sulle attività della società partecipata, strettamente analogo a quello che esercita nei confronti delle proprie strutture organizzative.
- 2. Il **controllo** di cui sopra si esercita nelle forme del controllo interno, che si sostanzia in:
 - controllo strategico;
 - controllo di gestione;
 - controllo sulla regolarità amministrativa e contabile.
 - -controllo sulla qualità dei servizi.

Art. 6 - Ulteriori obblighi della società partecipata

1. La società partecipata è tenuta a garantire il rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di patto di stabilità interno vincolante il Comune.

- 2. La società partecipata dovrà, inoltre, garantire:
 - il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, stabilite dalla vigente normativa di cui al D.Lgs 163/06 e D.P.R. 207/2010;
 - il rispetto, per le acquisizioni di beni e servizi, delle vigenti disposizioni di legge in materia di adesione alle Convenzioni Consip e di ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o alla Centrale di committenza regionale (ove costituita);
 - per le assunzioni di personale (oltre al rispetto delle disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante), l'espletamento di procedimenti selettivi/comparativi previsti nel D.Lgs 165/01 nella individuazione dei soggetti da assumere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, per qualsiasi categoria;
 - per l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei alla struttura burocratica della società partecipata, il rispetto delle procedure previste dalla L. 30 luglio 2004, n. 191;
 - l'adozione di una regolamentazione del diritto di accesso agli atti della società partecipata che garantisca trasparenza nei confronti dei cittadini/utenti, degli organi di governo, nonché dei consiglieri comunali per consentire, a questi ultimi, il pieno esercizio del mandato elettivo.

Art. 7 - Attività di vigilanza

- 1. L'attività di vigilanza si espleta mediante poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti.
- 2. L'esercizio dei predetti poteri ha natura amministrativa ed è disciplinato dalle norme del presente Regolamento ovvero da specifiche disposizioni di legge, quando previsto.
- 3. L'attività di vigilanza disciplinata dal presente Regolamento si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi, attribuiti al socio dagli artt. 2422 e seguenti del codice civile.

Art. 8 - Vigilanza mediante richiesta di rapporti

- 1. L'assemblea dei Comuni Soci potrà richiedere, la redazione di specifici rapporti in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate, nei limiti di cui ai commi successivi.
- 2. Il rapporto potrà riguardare sia una pluralità di decisioni assunte dall'Organo amministrativo del soggetto gestore e/o di accadimenti gestionali ad esse conseguenti o collaterali, sia singoli fatti di gestione o decisioni che abbiano determinato o siano potenzialmente in grado di determinare effetti pregiudizievoli sul conseguimento degli standard di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi pubblici gestiti, ovvero, sul rispetto della normativa vigente, nonchè sul rispetto delle obbligazioni prescritte dal presente Regolamento e di quelle codificate nel contratto di servizio e/o nella carta dei servizi.
- 3. L'Organo amministrativo, una volta ricevuta la richiesta di rapporto con le modalità previste dal presente Regolamento, dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, in forma di relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi.

Art. 9 - Vigilanza mediante esibizioni documentali

1. L'Assemblea dei Soci, potrà richiedere ai competenti Organi societari del soggetto gestore l'esibizione, ovvero, la trasmissione di atti e documenti inerenti sia l'attività di erogazione del servizio sia specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che, direttamente o indirettamente, abbiano inciso – o siano potenzialmente in

- grado di determinare conseguenze sul conseguimento degli standard di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi pubblici gestiti, ovvero, sul rispetto della normativa vigente, nonchè sul rispetto delle obbligazioni prescritte dal presente Regolamento e di quelle codificate nel contratto di servizio e/o nella carta dei servizi.
- 2. E' in ogni caso fatto salvo il generale diritto d'accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e 23 della L. 241/90 e dei regolamenti governativi di attuazione.

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO:	Proposta N. 34 del 22-11-14	4
	Al Consiglio Comunale	SEDE
SOCIETARIA DEL CO	ZIONE ATTI PER L ONSORZIO COSMARI LLA SOCIETA' CONTROLI	E LA FUSIONE PER
PARERI, ai sensi degli a regolarità e correttezza am	art.49 e 147 bis del D.Lg ministrativa:	s.n.267/2000, attestante la
PER QUANTO CONCERN	NE LA REGOLARITA TEC	NICA
VISTO: Si esprime parere fa		NSABILE DEL SERVIZIO a GIULIANA SERAFNI)
PER QUANTO CONCERN	NE LA REGOLARITA' COM	NTABILE
VISTO: Si esprime parere fa		NSABILE DEL SERVIZIO a GIULIANA SERAFINI)
	nità amministrativa dell'at ai sensi dell'art.97, c.2 del D	
Si esprime parere favorevole		TARIO COMUNALE IULIANA SERAFINI)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario

f.to SERAFINI GIULIANA

Il Presidente f.to TONDI EMANUELE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:
[] E' stata pubblicata all'Albo Comunale dal 06-12-2014 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
[] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.camporotondo.mc.it) il 06-12-2014.
[] E' stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

Camporotondo di Fiastrone	Il Responsabile dell'Ufficio
Li, 06-12-2014	f.to Consoli Rita

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

-[] il 28-11-2014 essendo immediatamente esecutività

Il Segretario Comunale F.to CONSOLI RITA

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 06-12-2014

Il Segretario Comunale

*F.to SERAFINI GIULIANA

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.